Sovracanoni idroelettrici, sulla pretesa non decide il giudice tributario

Contenzioso

Prestazione patrimoniale, non è un tributo. Ricorrente condannato alle spese di lite

Emanuele Mugnaini

In materia di sovracanoni per derivazioni idroelettriche, la giurisdizione tributaria è esclusa quando la controversia non riguarda tributi propriamente detti, ma concerne la legittimità di provvedimenti relativi aprestazioni patrimoniali imposte per finalità solidaristiche e di riequilibrio ambientale. In tali circostanze, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario o amministrativo, a seconda che il provvedimento impugnato sia discrezionale o vincolato. Così si è espressa la Cgt di Roma nella sentenza n. 8961/33/2024 (presidente Papa, relatore Lettieri).

Il caso

La vicenda giudiziaria si è originata dal ricorso presentato da una società contro un avviso di accertamento emesso da un Comune, riguardante il pagamento di sovracanoni Bim (Bacino imbrifero montano) per gli anni d'imposta dal 2013 al 2018, relativi a due impianti idroelettrici.

La società ricorrente ha contestato la richiestadi pagamento, sostenendo l'illegittimità della pretesa tributaria e, in subordine, chiedendo di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del Tribunale delle acque pubbliche. Nel corso del processo, anche l'ente impositore ha concordato con la richiesta di dichiarare il difetto di giurisdizione. La Corte di Giustizia capitolina ha quindi stabilito che

il giudice tributario non ha giurisdizione sulla controversia, poiché il sovracanone idroelettrico è considerato una prestazione patrimoniale imposta per finalità solidaristiche e per la promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali, e non costituisce un tributo.

La motivazione

Pertanto, la controversia esula dalla giurisdizione tributaria, essendo di competenza del Tribunale regionale delle acque pubbliche, quale giudice ordinario specializzato, o del Tribunale superiore delle acque pubbliche, quale giudice amministrativo, a seconda della natura del provvedimento impugnato.

Ai sensi dell'articolo 2 del Dlgs 546/92, infatti, rientrano nella giurisdizione tributaria le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, le imposte, oltre alle relative sanzioni, interessi ed accessori. Vi rientrano altresì le controversie di naturacatastale e quelle riguardanti le imposte e i canoni sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

Da notareche, nel caso specifico, il ricorrente ha sostenuto che l'ufficio impositore avesse erroneamente indicato la giurisdizione tributaria come competente, ma questa tesi è stata smentita dalla Corte, la quale ha affermato che l'atto impugnato non conteneva alcuna indicazione sulla ricorribilità dinanzi alla giustizia tributaria. Di conseguenza, il ricorrente è stato considerato soccombente e condannato al pagamento delle spese di lite.

La Corte ha applicato il principio di causalità, secondo il quale la parte che causa l'instaurazione di un processo ingiustificato, come avvenuto in questo caso, deve farsi carico delle spese processuali (Cassazione 189/2017).